




COMUNE DI COLLESANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
REVISORE UNICO DEI CONTI



Verbale n.3/2020

L'anno duemilaventi, il giorno 16 del mese di Dicembre, la Dott.ssa Parrinello Crocifissa Revisore Unico dei Conti, nominata con atto deliberativo del C.C.n.40 del 26.10.2020 ha preso in esame la seguente proposta di delibera di C.C avente ad oggetto:

“Approvazione del (PEF) Piano Economico Finanziario per la determinazione dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2020”.

Premesso che

- in data 10/12/2020 la scrivente ha ricevuto, a mezzo pec, la proposta di cui sopra per l'esame e il rilascio del parere di competenza;
- con nota pec del 15/12/2020 è stata richiesta, al Responsabile dell'area 2^ Economica-finanziaria, la relazione di accompagnamento al PEF 2020 e la dichiarazione di veridicità di cui agli allegati C) e D) che costituiscono parte integrante e sostanziale della proposta di cui all'oggetto, e che tale richiesta è stata esitata in pari data;

Esaminata la proposta di delibera indicata in premessa.

Atteso che

- ✓ l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti;
- ✓ il nuovo metodo tariffario ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti, omogeneizzare le condizioni del Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

Considerato che

- i gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti;
- l'art. 6, comma 3, della Deliberazione 443/2019 (Procedura di Approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il PEF e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;
- il Consiglio Comunale deve assumere le pertinenti determinazioni, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, relative alle tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e adottato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati

- l'art. 1, comma 738 della Legge 160/2019, il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- la deliberazione 443/2019/R/rif, con al quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;

Verificato che

in considerazione dell'emergenza COVID il Legislatore è intervenuto con il dl n.18 del 2020 (cd. Dl Cura Italia) per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà concessa ai comuni di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio.

Richiamati

1. Il regolamento della Tari approvato con Deliberazione del C.C. n. 38 del 06.09.2014, modificato con Deliberazione del C.C. n.20 del 13.04.2016;
2. La deliberazione del C.C. n. 25 del 30.07.2020 con cui sono state confermate per il 2020 le tariffe della Tari applicate per l'anno 2019 come previsto dal comma 5 dell'articolo 107 che stabilisce, in deroga all'art.1 commi 654 e 683 della Legge 247/2012, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

Visti

- a. il PEF corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati;
- b. la relazione di accompagnamento PEF servizi rifiuti;
- c. la dichiarazione di veridicità resa ai sensi del DPR 445/00 dal Sindaco;

Preso atto che è stata rilevata una differenza pari a euro 11.455,65 tra il costo determinato nel 2019 (€ 583.177,65) e il costo risultante dal PEF 2020 (€ 571.722,00) e che l'Ente intende provvedere al conguaglio di tale somma nel piano finanziario dell'anno 2021;

Considerato che l'Ente territorialmente competente (ETC) per la procedura di validazione del PEF è la SRR Palermo Provincia EST sspa;

Visto l'atto di validazione del PEF 2020 predisposto dall'ETC;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di Deliberazione relativa all' **Approvazione del Piano Economico Finanziario del Servizio Integrato di Gestione dei rifiuti per l'anno 2020.**

Sommatino, 16.12.2020

Il Revisore Unico dei Conti

Dott.ssa Crocifissa Parrinello
Firmato digitalmente da
CROCIFFISSA PARRINELLO
CN = PARRINELLO CROCIFFISSA
C = IT